

Seuf. 1832/06
Dep. il 29 AGO. 2006
n. 8340/03 re
n. 5108 con
n. 2688 rep

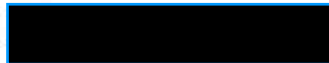
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO

IN PERSONA DEL DOTT. FRANCESCO PEDOJA
IN VESTE DI GIUDICE UNICO

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione notificato in data 01/12/2003

D A



Rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Polato, con domicilio eletto presso il suo studio, in forza di mandato a margine dell'atto introduttivo;

ATTORE

C O N T R O

VENETO BANCA S.C.A R.L.

rappresentata e difesa dagli Avv. Nadia Raffael e Massimo Sonego, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

In punto: Nullità contratto di investimento;

causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

ATTORE : NEL MERITO

IN PRINCIPALITA'

- 1) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità del contratto di sottoscrizione delle obbligazioni "Cirio Finance S.A.", stipulato dal sig. [REDACTED] con la banca convenuta nell'Agosto del 2002 e meglio descritto in narrativa dell'atto introduttivo, per grave violazione delle vigenti normative in materia di intermediazione finanziaria e di tutela, raccolta e sollecitazione del risparmio ed in particolare degli artt. 21, 23 e 94 del T.U.F., dell'art. 119, comma 4 del T.U. bancario, nonché degli artt. 28 e ss. della delibera Consob n. 11522 del 01/07/1998, in virtù delle considerazioni di fatto e di diritto esposte sempre in narrativa dell'atto di citazione, con conseguente condanna in capo a parte convenuta alla ripetizione a favore dell'attore della somma impiegata per tali operazioni ed assommante ad euro 8.054,28, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;

IN SUBORDINE

- 1) Accertarsi che **Veneto Banca Soc coop a r l.** ha sollecitato, nei confronti dell'odierno attore, la sottoscrizione delle obbligazioni "Cirio", descritte in narrativa dell'atto introduttivo, in violazione della normativa vigente e in assenza del prospetto informativo di cui all'art. 94 T.U.F.,
- 2) Accertato quanto sopra, condannarsi parte convenuta, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, al risarcimento di tutti i danni e/o perdite subite e/o subendi e costituite da quanto corrisposto dagli attori

in sede di acquisto delle obbligazioni pari ad euro 8.054,28 oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o in quella diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia.

3) In ogni caso spese ed onorari di lite rifiuti

B) IN VIA ISTRUTTORIA

1) si producono i seguenti documenti

1. riempilo ordine di compravendita 29/08/2002;
2. nota informativa sintetica Cirio Finanziaria;
3. Gruppo Cirio dati di sintesi di Bilancio;
4. estratto relazione di bilancio 31/12/2002
5. relazione della società di revisione sulla revisione contabile limitata della relazione semestrale 30/04/2003

2) si chiede che il signor giudice voglia ordinare a parte convenuta l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti

1. prospetto informativo dell'obbligazione Cirio oggetto del presente giudizio con ricevuta di consegna all'odierno attore.

Si offrono in produzione, con riserva di ulteriormente produrre e formulare istanze all'esito di eventuali istanze istruttorie avversarie, i seguenti documenti (continua numerazione progressiva atto introduttivo):

6. Copia sentenza Tribunale di Palermo n. 963 del 17/01/2005;
7. Copia sentenza Tribunale di Treviso del 26/11/2004;
8. Copia fideiussioni rilasciate dal sig. [REDACTED] in data 16/08/1999;
9. Copia prospetto informativo relativo all'apertura di conto corrente n. [REDACTED] su Rolo Banca in data 16/08/1999;

10. Copia estratto di c/c n. [REDACTED] su Veneto Banca al Settembre del 2002;
11. Copia estratto di c/c n. [REDACTED] su Rolo Banca al 30/06/2002;
12. Copia atto di cessione attività commerciale;
13. Copia relazione del Governatore Fazio datata 27 Gennaio 2004;
14. Copia relazione delle commissioni riunite VI "finanze" e X "Attività Produttive, commercio e turismo" della camera e VI "Finanze e Tesoro" e X "Industria, Commercio e Turismo" del senato datata 20 gennaio 2004.
15. Copia articoli di giornale inerenti il gruppo Cirio.

Lo scrivente patrocinio dichiara altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande *ex adverso* proposte in sede di note conclusive o di comparse conclusionali.

Treviso, li lunedì 31 luglio 2006

CONVENUTA: dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove:

nel merito:

- respingersi le domande proposte dall'attore, così come integrate e/o modificate con memoria *ex art.* 183, comma 5, c.p.c. del 5/11/2004, perché infondate in fatto e in diritto;
- condannarsi l'attore *ex art.* 96 c.p.c. per aver agito in mala fede.

Spese ed onorari rifusi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto di citazione in epigrafe riportato l'attore conveniva in giudizio avanti questo Tribunale Veneto Banca S.c.a r.l. (d'ora in poi Banca), chiedendo la dichiarazione di nullità \ inefficacia \ annullabilità del contratto di vendita dei bond emessi dalla Cirio Holding Lux e acquistati per € 8.054,28=, somma che chiedeva in restituzione, sul presupposto della violazione delle norme imperative previste dal T.U.F. e dal Reg. CONSOB 11522/98.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta Banca, chiedendo il rigetto delle domande siccome infondate.

Instauratosi in tal modo il contraddittorio ed esauritasi la fase istruttoria con produzione documentale, sulle epigrafate conclusioni la causa giunge ora in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale dell'attore è fondata e merita accoglimento.

Dalla documentazione dimessa dalle parti risulta che il [REDACTED] sottoscriveva in data 28\08\2002 l'ordine di acquisto di obbligazioni per il controvalore di € 8.000,00=.

Il punto focale del processo è dato dalla completezza delle informazioni fornite dalla Banca circa la natura, rischi e implicazioni della specifica

operazione (a norma dell'art. 28 del regolamento Consob 11522\98) e dalla diligenza, correttezza, trasparenza nello svolgimento dei servizio di investimento di cui all'art. 21 lett. a) e b) D.Lvo 58\98.

Nel caso di specie la Banca non ha provato, neppure testimoniale, di aver fornito adeguate informazioni in occasione dell'ordine di acquisto relativo all'obbligazione Cirio Holding Lux 6,038% nella prospettiva di una valutazione ponderata dei rischi e della natura dell'investimento da parte del sottoscrittore.

Non vi è alcun riferimento alla struttura del gruppo, alle garanzie offerte, al rischio per l'investitore: in altre parole manca qualsiasi approfondimento e valutazione professionale tale da porre in grado il cliente di decidere se acquistare o meno quel prodotto finanziario in relazione all'interesse offerto.

La Banca ha omesso di precisare che trattavasi di titolo emesso da soggetto straniero sulla base di normativa diversa da quella nazionale e di segnalare la rischiosità del titolo a quell'epoca (come risultante anche dalla copiosa documentazione dimessa dalla parte attorea e come di comune conoscenza storica).

In conclusione e sotto il profilo documentale, le informazioni fornite dalla Banca al cliente in ordine alla natura, rischi e specifiche implicazioni sono risultate del tutto inesistenti sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Sotto il profilo dei contenuti della comunicazione verbale tra funzionario e cliente, nessuna delle parti ha introdotto prove, rendendo così impossibile una valutazione di eventuali integrazioni all'ordine scritto o di informazioni

aggiuntive destinate a convincere il cliente della bontà e affidabilità dell'investimento (come sostenuto dall'attore).

Tale prova mancata si risolve a danno della convenuta atteso che l'art.23 comma VI D.Lvo 58\98 addossa ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Anche la questione della presunta propensione al rischio del Pistis, quale risultante dal suo dichiarato profilo, è irrilevante, atteso che ogni investitore, qualsiasi propensione al rischio manifesti, ha diritto a un'informazione completa e veridica sulla specifica operazione e sulla adeguatezza della stessa.

La violazione da parte della Banca dei precetti di cui agli art. 21 D.Lvo 58\98 e dell'art. 28 Reg. citato comporta la nullità del contratto di acquisto dei bond a norma dell'art. 1418 CC., per contrarietà a norme imperative.

Tali precetti di carattere inderogabile tutelano, infatti, interessi di ordine generale (diligenza degli intermediari) e diritti di rango costituzionale (tutela del risparmio e del diritto di proprietà; cfr. Cass. 7\3\2001 nr. 3272 rv. 544486 per la dichiarazione di nullità di contratto concluso da intermediario non autorizzato).

Quanto accertato risulta assorbente rispetto al diverso profilo di nullità per mancata autorizzazione ad eseguire l'operazione di negoziazione, peraltro infondata in quanto l'operazione non è stata eseguita al di fuori del mercato regolamentato.

La nullità del contratto comporta l'obbligo per la Banca di restituire l'importo di € 8.054,00= oltre l'interesse legale dal 28\08\2002 al saldo,

trattandosi di debito di valuta e dovendosi escludere ex art. 2033 CC. la buona fede della Banca.

L'attore non ha provato il danno ex art. 1224 CC e, pertanto, la relativa domanda va respinta.

Nessuna domanda riconvenzionale di restituzione dei titoli ha svolto la Banca.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa in premessa indicata:

ogni diversa istanza e domanda disattesa,

ascertata la nullità ex art.1418 C.C. del contratto di negoziazione titoli 28\08\2002 inter partes,

condanna Veneto Banca S.C. A R.L. alla restituzione in favore di [REDACTED]

[REDACTED] della somma di € 8.054,00= con gli interessi legali dalla data dell'operazione al saldo;

condanna Veneto Banca S.C. A R.L. alla rifusione delle spese di causa in favore dell'attore liquidate in € 7.000,00=, di cui € 1.500,00= per diritti ed € 4.800,00= per onorari, oltre CPA ed IVA.

Treviso, 31\07\2006

IL GIUDICE UNICO

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE (B-3)

Manuela LOPEZ

depositata in cancelleria il 29 AGO. 2006

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE (B-3)

Manuela LOPEZ

fatte comunicazioni il 29 AGO. 2006

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE (B-3)

Manuela LOPEZ